

Legge regionale 27 dicembre 1988 , n. 68 - TESTO VIGENTE dal 15/07/1998

Disposizioni per attuare nella regione Friuli - Venezia Giulia la lotta antiparassitaria guidata e integrata. Nuove norme, modifiche ed integrazioni a disposizioni riguardanti il settore agricolo.

Art. 4

(1)(2)

1. Al quinto comma dell' articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 e successive modifiche e integrazioni, le parole << , per l' acquisto di bulbi, >> sono sostituite dalle seguenti: << , per l' acquisto di piante, di talee appartenenti a specie floricole, di bulbi, >>.

Note:

1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.